



COMUNE DI GESSOPALENA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Piazzale Marino Turchi, 2 – 66010 GESSOPALENA (CHIETI) Telefono 0872/988112 Fax 0872/988109
e-mail: sindaco@comune.gessopalena.ch.it – p.e.c.: prot@pec.comune.gessopalena.ch.it
sito web: www.comune.gessopalena.ch.gov.it – C.F. 81002030690 P.I. 01225330693

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 4904

ORDINANZA N. 25/2021

Oggetto: Integrazione Ordinanza n. 24/2021 del 26-08-2021 adottata ai sensi dell'Art. 44, c. 4, L.R. Abruzzo n. 10/2004 e ss.mm.ii. per la cattura e/o abbattimento di Cinghiale (*Sus scrofa*) allo stato brado. Misure a tutela della Pubblica e privata incolumità.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 24 del 26 agosto 2021 inerente l'adozione delle misure necessarie al contenimento della specie cinghiale selvatico (*Sus scrofa*) nel centro abitato del Comune di Gessopalena, a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTO il parere dell'ISPRA Prot. N.ro 44879 del 24/08/2021;

RITENUTO far proprio quanto rappresentato nell'anzidetta nota, con l'adozione di un'Ordinanza integrativa del provvedimento sopra richiamato;

DATO ATTO che personale appartenente alla Polizia Provinciale di Chieti, ha proceduto a titolo di raccordo preliminare, a un sopralluogo del territorio comunale per la stima del numero dei cinghiali selvatici da abbattere, valutato in 15 unità;

VISTO l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 77;

VISTA la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, in particolare l'art. 19 che disciplina il controllo della fauna selvatica,

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, la propria precedente Ordinanza n. 24 del 26 agosto 2021 è integrata come di seguito:

- il numero dei cinghiali selvatici da abbattere nell'ambito del territorio comunale, valutato dal personale della Polizia Provinciale di Chieti è stimato in 15 unità;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Al Prefetto di Chieti;
- Al Comando della Polizia Provinciale di Chieti;
- Alla Regione Abruzzo — Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
- All'ISPRA;
- Al Gruppo Carabinieri Forestali di Chieti;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Torricella Peligna;

- Ai Servizi Veterinari della Asl 02 Lanciano — Vasto — Chieti;
- Alla Polizia Municipale di Gessopalena;
- All'Ambito Territoriale di Caccia Chietino-Lancianese con sede in Orsogna (CH)

Sia data la massima informazione per tramite dell'Albo Pretorio, del sito istituzionale e degli altri canali di comunicazione di norma utilizzati.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al TAR competente entro 60 giorni o entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidenti della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n° 119/1971.

Dalla Residenza Municipale, 02 settembre 2021



**Il Sindaco
Mario ZULLI**